



MOSCATI CALÒ & MAZZEI
STUDIO LEGALE

00198 Roma – Via Savoia, 78
Tel. +39.06.37.89.92.53 – Fax +39.06.99.33.48.84
PEC: cesaremoscati@ordineavvocatiroma.org
PEC: giorgiocalo@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

EX ART. 105 C.P.A.

PER: il Dott. **FRANCO ALFREDO NICOLETTI**, nato a Milano il 21 gennaio 1963, C.F. NCLFNC63A21F205T, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto *ex art. 8, 3° comma, D.P.C.M. n. 40/2016*, dall'Avv. Giorgio Calò (C.F. CLAGR80M06Z604I), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Savoia n. 78 (c.a.p. 00198), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazioni al numero di fax 06.99.33.48.84 e/o al seguente indirizzo PEC: giorgiocalo@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente* -

CONTRO

il **CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA** (di seguito anche “**CPGT**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistente* -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

MAURIZIO VINCI, nato a Roma il 1° gennaio 1947, C.F. VNCMRZ47L01H501J, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pucci (C.F. PCCGPP46H21F430I – PEC: giuseppepucci1@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Anna Cinzia Bartoccioni (C.F. BRTNCN77P46B352W – PEC: annacinziabartoccioni@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, Via Giuseppe Mazzini n. 114/B (c.a.p. 00195)

SALVATORE FORASTIERI, residente in Palermo, Piazza Marina – Salita Intendenza n. 2
(c.a.p. 90133)

- *controinteressati* -

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria **n. 1049/2018/IV** del **22.05.2018 (all. n. 1)**, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il **5 giugno 2018** di graduatoria e di nomina relativamente al Bando n. 6/2016 (cfr. **all. 2**) per i posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali – concorso esterno per la **nomina di 202 Giudici Tributarì**;
- della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria **n. 1196** del **26.06.2018** (cfr. **all. 3**), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il **3 luglio 2018**, che ha disposto un' integrazione di **nomina di altri 259 Giudici Tributarì** per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016 (*preso d' atto della risoluzione n. 1/2018 del 20/03/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria– scorrimento e durata nelle graduatorie nei concorsi esterni- delibera del 20/03/2018*) (**all. n. 4**);
- di ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

* * * * *

IN FATTO E IN DIRITTO

A. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO INNANZI AL TAR LAZIO – ROMA ED IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAL DOTT. FRANCO ALFREDO NICOLETTI.

A.1. Con ricorso notificato in data 23 luglio 2018, il Dott. Franco Alfredo Nicoletti ha domandato all'Ill.mo TAR adito l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti concorsuali inerenti la graduatoria e la rivalutazione del punteggio attribuitogli dalla Commissione Esaminatrice nell'ambito della procedura indetta dal CPGT con il Bando n. 6/2016, adottato con Delibera n. 1812 del 19 luglio 2016 e successivamente integrato in forza della Delibera n. 1196 del 26 giugno 2018 per la copertura dei posti vacanti presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

A.2. Il giudizio ha assunto **Reg. Ric. n. 9845/2018** ed è stato assegnato alla Sez. II[^] *bis* dell'Ill.mo TAR adito, la quale ha fissato, per la discussione collegiale dell'istanza cautelare, l'udienza in camera di consiglio del **9 ottobre 2018**, all'esito della quale il Collegio ha (tra l'altro) ordinato l'integrazione del contraddittorio e rinviato (dapprima) all'udienza del **27**

febbraio 2019, e, in seguito, all'udienza del 27 maggio 2020 per la discussione di merito del ricorso

A.3. Con sentenza n. 7323/2020, l'Ill.mo TAR adito ha infine **rigettato** il ricorso proposto dal Dott. Nicoletti sulla base dell'unica questione, sollevata d'ufficio, inerente la (ipotetica) mancata impugnazione dei criteri integrativi di valutazione delle domande, resi noti - successivamente alla pubblicazione del Bando - in data 13 giugno 2018 dalla Commissione Esaminatrice sul sito internet dell'organo di giustizia tributaria.

A.4. Con ricorso in appello notificato in data 2 dicembre 2020, la predetta pronuncia è stata successivamente impugnata dal Dott. Nicoletti innanzi al Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento avente **Reg. Ric. n. 9869/2020**, affidandosi (in estrema sintesi) alle seguenti censure:

(1) In primo luogo, la sentenza impugnata era viziata in quanto l'Ill.mo TAR adito, pur avendo sollevato d'ufficio la questione, su cui si è poi fondata la statuizione di rigetto del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, di (ipotetica) mancata impugnazione dei criteri integrativi di valutazione delle domande, **aveva tuttavia erroneamente omissso di concedere alle parti il termine di cui all'art. 73, 3° comma, seconda parte, c.p.a. per il deposito di memorie difensive** su tale rilievo *ex officio*, in tal modo impedendo il regolare svolgimento del contraddittorio processuale e, comunque, ledendo il diritto di difesa del Dott. Nicoletti, tutelato dagli artt. 24, 103 e 111 Cost.;

(2) in secondo luogo, il Giudice di primo grado **aveva errato nel ritenere che (in ipotesi) i criteri "integrativi" di valutazione** (*id est*, l'« *Analisi criteri concorso esterno*» e la « *Tabella valutativa delle Attività sovrapposte*»), pubblicati sul sito www.giustizia-tributaria.it in data 13 giugno 2018, **non avrebbero costituito oggetto di impugnazione da parte del Dott. Franco Alfredo Nicoletti**, posto che, nel corso del giudizio, l'odierno ricorrente aveva pacificamente inteso contestare, oltre all'erronea attribuzione dei punteggi (che, di fatto, gli ha impedito di rientrare tra i candidati idonei alla copertura di un posto vacante presso una commissione tributaria provinciale/regionale), anche l'indebita introduzione *ex post* dei suddetti criteri di valutazione (su cui si è basata, evidentemente, la contestata erronea attribuzione dei punteggi), invocando, più volte, l'applicazione dei **sol**i criteri

previsti (e conosciuti dai candidati) di cui al Bando n. 6/2016. Tutto ciò, senza considerare poi che i **criteri integrativi** di cui al Bando di Concorso in esame, prima ancora della pubblicazione della sentenza di primo grado (ed anche a prescindere dalla formale indicazione o meno degli stessi nell'epigrafe del ricorso e degli atti di motivi aggiunti proposti dall'appellante), **erano già stati annullati dal medesimo TAR adito con numerose sentenze di accoglimento di analoghi ricorsi, peraltro passate in giudicato per mancata impugnazione innanzi al Consiglio di Stato** (cfr., tra le tante, TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 3 febbraio 2020 n. 1427; TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 24 maggio 2019 n. 6458; TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 4 novembre 2019 n. 12611; TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 4 novembre 2019 n. 12564); per tale ragione, l'intervenuta caducazione dei predetti criteri integrativi avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure ad accogliere, anziché rigettare, il ricorso proposto dal Dott. Nicoletti, e ciò in conformità a quanto costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di efficacia *erga omnes* di precedenti pronunce di accertamento della illegittimità di una clausola del medesimo Bando di Concorso oggetto di impugnazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3480; Cons. Stato, Sez. VI, 1° aprile 2016 n. 1289; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016 n. 5469; Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2016 n. 5380);

- (3) da ultimo, l'Ill.mo TAR adito aveva errato nel ritenere la (ipotetica) tardività dell'impugnazione dei criteri integrativi di valutazione pubblicati in data 18 giugno 2018, posto che, come accennato, **gli stessi, avevano costituito oggetto di formale censura già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado**, e che in ogni caso, stante la successiva adozione di nuove graduatorie da parte del CPGT (conseguenti, tra l'altro, all'accoglimento di apposite istanze di autotutela e/o alla rettifica di errori presenti nelle precedenti), **Patto di motivi aggiunti** del 25 febbraio 2019 e/o le successive memorie del 18 ottobre 2019 e del 17 febbraio 2020 (notificata, in pari data, all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati), aventi i requisiti formali e sostanziali di un ricorso "autonomo" avverso un nuovo provvedimento (costituito da tale ultima graduatoria), **costituivano senza dubbio un atto di formale e tempestiva impugnazione (anche) dei predetti criteri integrativi di valutazione**.

A.5. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5586 del 27 luglio 2021, ha infine **accolto** il primo motivo di appello proposto dal Dott. Nicoletti, disponendo, per l'effetto, l'annullamento della suddetta sentenza del Tar Roma n. 7323/2020 ed ordinando la riassunzione della controversia, ai sensi dell'articolo 105, 1° comma, c.p.a., innanzi all'Ill.mo TAR adito, ritenendo che nelle ipotesi in cui (come nella fattispecie) la questione rilevata d'ufficio dal Collegio emerga dopo il passaggio in decisione, l'omesso avviso alle parti *“impedisce il regolare svolgimento del contraddittorio processuale e, dunque, lede il diritto di difesa dell'istante, tutelato dagli artt. 24, 103 e 111 della Costituzione, oltre che i fondamentali principi del giusto processo”* (v. pag. 7 della sentenza Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2021 n. 5586).

B. IL PRESENTE RICORSO PER RIASSUNZIONE EX ART. 105, 1° COMMA, C.P.A..

B.1. Con il presente atto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, 1° comma, c.p.c. ed in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5586/2021, il Dott. Nicoletti procede alla **riassunzione** del ricorso originariamente proposto innanzi all'Ill.mo TAR adito ed avente **Reg. Ric. n. 9845/2018**, oggetto delle sopra richiamate pronuncia di rigetto TAR, come di seguito integralmente riportato e trascritto:

“On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione di Roma

Ricorso con istanza di sospensione cautelare

Per Franco Alfredo NICOLETTI (C.F. NCLFNC63A21F205T), nato a Milano il 21 gennaio 1963 residente in Roma alla Via Mario Rapisardi n. 44, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Luigi Giuliano (C.F. GLNLGU70H30H703F pec: luigi.giuliano@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 154, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria all'indicato indirizzo PEC ed al fax n. 06.6871572

ricorrente

Contro

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via Solferino n.15.

resistente

e nei confronti di

Maurizio VINCI, nato a Roma il 01.07.1947;

Salvatore FORASTIERI, nato il 02.08.1947;

controinteressati

Avverso e per l'annullamento previa sospensione:

della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22.05.2018 (all. n. 1), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 5 giugno 2018 di graduatoria e di nomina relativamente al Bando n. 6/2016 (all. n. 2) per i posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali – concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributaristi;

della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018 (all. n. 3), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 3 luglio 2018, che ha disposto un' integrazione di nomina di altri 259 Giudici Tributaristi per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016 (preso d' atto della risoluzione n. 1/2018 del 20/03/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – scorrimento e durata nelle graduatorie nei concorsi esterni- delibera del 20/03/2018) (all. n. 4);

e di ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

FATTO

Il 5 agosto 2016 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 62 il bando per il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Presidenza del Consiglio di Giustizia Tributaria “per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali”.

Il ricorrente Franco Alfredo Nicoletti inoltrava regolare domanda di partecipazione (all. n. 5) al suddetto bando n.6/2016, ma veniva escluso dalla graduatoria definitiva, pubblicata in data 5 giugno 2018 con delibera n. 1049/2018/IV del 22.05.2018 e dalla graduatoria integrativa, pubblicata in data 3/07/2018 con delibera n. 1116 del 22.06.2018, con evidente errore nella valutazione dei titoli e della sua posizione professionale, con particolare riguardo a specifici aspetti che saranno di seguito meglio evidenziati.

Pertanto, le delibere suindicate e tutti gli atti ad esse prodromiche, connesse e consequenziali sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento fatti in relazione al criterio di valutazione della professionalità dei candidati al concorso per titoli di Giudici Tributaristi nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali

Con delibera n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018 pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 5 giugno 2018, in relazione al concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributaristi, il predetto Ufficio ha pubblicato la graduatoria del concorso per i posti di Giudice Tributario nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e i relativi allegati (Bando n.6/2016).

Successivamente con **Delibera** n. 1196 del 26.06.2016, il predetto Ufficio ha pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 3/07/2018 la graduatoria e nomina di ulteriori 259 Giudici Tributaristi per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016.

Il ricorrente dunque risulta collocato nella suddetta graduatoria al n. 703 con il punteggio totale di 23,57 distribuito come di seguito:

Nicoletti Franco Alfredo nato il 21 gennaio 1963 (A 0,00) (B 11,00) (C 0,00) (D 2,82) (E 2,75) (F 5,00)

(G 2,00) **TOTALE 23,57.**

Tale provvedimento appare illegittimo perché il criterio generale di valutazione e punteggi (per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali), non ha tenuto assolutamente conto di quanto previsto nel bando: alla lettera F è stato attribuito il punteggio di 5,00 in luogo, invece, del punteggio di 10,00 come avrebbe dovuto essere per le ragioni che in seguito si esporranno.

Infatti, l'odierno ricorrente ha ricoperto ininterrottamente per 24 anni (dal 1992 al 2016) diversi incarichi sia di amministratore di società di capitali sia di sindaco di società di capitali.

Occorre premettere che in data 13/6/2018 è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria un AVVISO GENERICO riferito al Bando 6/2016 (**all. n. 6**) messo a disposizione e ad uso dei concorrenti, il quale prevede di prendere visione di sei documenti.

Per quanto di nostro interesse, è da prendere in considerazione per il caso in esame il documento n. 1° - Analisi criteri concorso esterno ; il documento n. 4° - Tabella valutazione attività sovrapposte; il documento n. 6° - Tabella E allegata al decreto legislativo 30.12.1992, n.545.

In particolare occorre focalizzare l'attenzione:

- sul documento n. 1° - **Analisi Criteri Concorso Esterno (all. n 7)**- BANDO 6/2016 dove al punto 17 stabilisce che: “per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili- **al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time** valido fino alla data del 2 febbraio 2013 (posizione legittima per chi svolge attività di avvocato fino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della **legge 31 dicembre 2012, n. 247**)”;
- sulla legenda graduatoria delle categorie di attività (**all. n. 8**);
- sulla tabella riepilogativa dei punteggi- TABELLA E (**all. n. 9**);
- sulla tabella valutazione attività sovrapposte (**all. n. 10**);

Nel documento 1 - viene stabilito il principio del part-time, che mentre viene considerato nella categoria B, viceversa non viene considerato nella categoria F, ai fini della attribuzione del punteggio delle attività rientranti - attività di amministratore e sindaco- svolte dal ricorrente, in qualità di libero professionista, e anche di pubblico dipendente in posizione di part-time autorizzato allo svolgimento di Commercialista e Revisore Legale in ambito privato.

Fondamentale per la comprensione dell'errore di valutazione commesso dalla Commissione è la puntuale lettura della Tabella valutazione attività sovrapposta di cui al punto 4) del documento 1° - di analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande, che rappresenta una sorta di cruciverba ad incastro, da cui si può facilmente evincere l'errore del programmatore di questo software che, mentre ha preso in considerazione nei criteri di valutazione e di assegnazione di punteggi, l'aspetto del regime del part time del pubblico impiego nella categoria B, nella categoria F ha ommesso di includere il parametro valutativo relativo al regime del part time del pubblico impiego, generando un vuoto nell'assegnazione del punteggio, per le ragioni che saranno esposte.

Come precedentemente detto non è stato valutato il periodo relativo all'attività sia di amministratore di società di capitali che di sindaco di società di capitali, svolto dal ricorrente, così come previsto alla categoria F (attività di Amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali), nel periodo ampiamente specificato e non riconosciuto, concomitante con il periodo di utilizzo del regime del part time nel pubblico impiego.

Infatti seguendo l'iter logico del ragionamento, su cui il redattore del testo del documento ha accentrato il ragionamento e le conclusioni, emerge che **volendosi scrupolosamente attenere al documento n. 1° di analisi dei criteri di valutazione sopra citato**, il punteggio da attribuire per la CATEGORIA F, e previsto dalla tabella E nel caso in specie, deve decorrere, **come già specificato nella domanda di partecipazione al bando n. 6/2016, dal 1997 al 2016** e non dal 2006 al 2016 così come valutato da codesta commissione - (in quanto il sottoscritto a far data dal 01/01/1996 e fino al 5/06/2006- DECORRENZA DATA DI DIMISSIONI- , è entrato in regime di part-time presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) – pur svolgendo come precedentemente detto le attività di amministratore e sindaco di società di capitali, ricadenti nella CATEGORIA F, ininterrottamente già dal 1992 al 2016.

Per opportuna ricostruzione della posizione personale del sottoscritto, come già specificato nella domanda di partecipazione al bando n. 6/2016, si precisa quanto segue:

- Il ricorrente a far data dal 14/09/1989 al 01/01/1996 ha svolto le mansioni di pubblico dipendente a TEMPO PIENO presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- A far data dal 01/01/1996 e fino al 5/06/2006 -DATA DELLE DIMISSIONI (all. n.11) - è entrato in regime di part-time presso Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (all. n. 12);
- Con D.M. 21/01/1997 registrato il 03/02/1997 al n. 365 è stato autorizzato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a svolgere la libera professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile (all. n. 13);
- A far data dal 5/5/1997 è iscritto all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti (all. n. 14);
- A far data dal 1992 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- A decorrere giuridicamente dal 21/04/1995 è iscritto al registro dei Revisori Contabili – ai sensi del D.lgs 27.01.1992 n. 88 e D.P.R. 20.11.1992 n. 474 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 G.U. n. 46 bis del 16.06.1995 (all. n. 15);

Pertanto, come già innanzi evidenziato, ai fini dell'attribuzione del punteggio corretto si deve moltiplicare l'anzianità di 20 anni (dal 1/01/1997 al 30/10/2016) per lo 0,50 di punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così come previsto dai criteri di valutazione di cui alla TABELLA E) del bando che stabilisce: Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali 0,50;

Tale corretta interpretazione genera PUNTI 10,00 in luogo di PUNTI 5,00 così come stabilito dai criteri di valutazione e ricadenti nella CATEGORIA F);

Quanto innanzi evidenziato e' avvalorato anche dall' esame e dall' incrocio dei dati del documento n. 4° - "TABELLA VALUTAZIONE ATTIVITÀ SOVRAPPOSTE" – documento fondamentale ai fini valutativi- dove emergono delle carenze di ipotesi valutative, in quanto non si tiene conto della situazione peculiare del **PART-TIME** nel pubblico impiego, che qualora considerato, praticamente sposterebbe il punteggio acquisito, ai fini della valutazione finale.

Infatti, mentre incrociando la tabella alla categoria B con la categoria D – risulta a) 100% di D +0% di b2 e b3 - b) **50 % di D + 100% di b1, b4, b5 e b6.....** è possibile considerare l' ipotesi che **qualora si specifichi di aver usufruito del regime del part-time nel pubblico impiego**, si può veder attribuiti punti relativi all'anzianità di iscrizione all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o Revisori Contabili, nella stessa situazione analogica dove si specifica che si usufruisce del regime di part time nel pubblico impiego, non si vedono riconosciuti punti

incrociando la tabella della categoria D con la categoria F dove infatti risulta 0% di F+100% di D e incrociando la tabella al punto F con il punto D dove infatti risulta 0% di F+100% di D.

Tale sistema di dati incrociati, consente il riconoscimento di punteggio al dipendente pubblico in posizione di part-time (come previsto alla categoria di attività B) che risulti iscritto all'albo professionale premiandone l'anzianità di iscrizione, mentre nell'ipotesi di un Dottore Commercialista che svolga l'attività di amministratore e di sindaco presso società di capitali (come previsto alla categoria di attività F) e contestualmente svolga anche la funzione di dipendente pubblico in posizione di part time, non consente alcun riconoscimento di punteggio per incarichi ricevuti, pur essendo incarichi di natura privata.

È evidente che il suddetto metodo di incrocio dei dati ha creato un vulnus regolamentare nei criteri di valutazione e nella composizione della tabella di valutazione di attività sovrapposte.

Pertanto moltiplicando 20 per lo 0,50 di punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, (come attribuito dai criteri di valutazione di cui alla TABELLA E), lo stesso consegue il punteggio di 10 per la categoria F.

Occorre, poi, ribadire che il ricorrente a far data dal 14.09.1989 al 01.06.1996 è stato pubblico dipendente a tempo pieno presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed in seguito (cioè dal 01.06.1996 e fino al 5.06.2006) è stato collocato in posizione di part-time.

È possibile ad avviso della difesa poter accumulare i punti (2,82 categoria D e punti 10,00 categoria F):

- a. sia delle attività professionali dal 1997 al 2016 valutate allo 0,50 di punteggio, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, (come stabilito dai criteri di valutazione di cui alla TABELLA E categoria F);
- b. sia delle attività di pubblico dipendente svolte dal 14/09/1989 al 01/06/1996 a tempo pieno e in posizione di part-time dal 01/06/1996 fino al 05/06/2006 valutate allo 0,25 di punteggio, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, (come stabilito dai criteri di valutazione di cui alla TABELLA E categoria D).

Alla luce di tale iter logico argomentativo la somma delle sole categorie D (2,82) ed F (10,00) è di 12,82.

Quindi il giusto valore da attribuire al ricorrente è il seguente:

Nicoletti Franco Alfredo nato il 21 gennaio 1963 (A 0,00) (B 11,00) (C 0,00) (D 2,82) (E 2,75) (F 10,00) (G 2,00) **TOTALE 28,57.**

Qualora la valutazione del cumulo di punteggio non fosse possibile, non si comprende il motivo per il quale non è stato preso in considerazione il periodo ricadente nella ipotesi della categoria F) con più alto punteggio 0,50 rispetto allo 0,25 di punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, previsto dalla categoria D), considerando dal 1989 al 1991 la valutazione di 0,25 di punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi come stabilito dai criteri di valutazione di cui alla TABELLA E) lettera D) e dal 1997 al 2016 valutate allo 0,50 di punteggio (per anno o frazione di anno superiore a sei mesi come stabilito dai criteri di valutazione di cui alla TABELLA E) categoria F).

Di fatto è evidente l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto esperienze concrete professionali sussistenti, non solo non vengono valutate ma alle stesse non si attribuisce alcun punteggio.

Da ciò la lesione dell'interesse legittimo del ricorrente è evidente e assolutamente soltanto l'accoglimento del ricorso può ristorare la posizione del ricorrente.

Si precisa che le funzioni di amministratore e di sindaco conferite all'odierno ricorrente sono state svolte per società di capitale private e nell'esercizio della libera professione, con natura privatistica e non quale intraneus alla Pubblica Amministrazione o dipendente pubblico.

Altra considerazione (che si evidenzia all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito) è che anche nell'ipotesi di dipendente di soggetti terzi, viene ipotizzato comunque che qualora si esercitasse la funzione di amministratore e di sindaco presso le società private, siano riconosciuti al 100% gli incarichi; difatti, incrociando la categoria E) con la categoria F) risulta il 100% della categoria E) più il 100% della categoria F).

È chiaro, quindi, che per analogia, la funzione di amministratore e di sindaco reso dal pubblico dipendente in servizio di part time è equiparabile a quella del dipendente di soggetti terzi.

Il mancato riconoscimento del punteggio relativo alle funzioni di Amministratore e di Sindaco crea un evidente danno all'odierno ricorrente ed un'errata e non equa valutazione della graduatoria, con palese violazione dell'interesse legittimo del ricorrente.

II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione al criterio di valutazione espressi nel Bando n. 6/2016.

*Le valutazioni espresse da una commissione di concorso, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, **salvo che non siano inficiate ictu oculi** (come nella vicenda in oggetto) **da eccesso di potere nelle sintomatiche figure dell'arbitrarietà, della irragionevolezza, della irrazionalità e del travisamento dei fatti** (cfr. Consiglio Stato, IV, 14 aprile 2010, n. 2112; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Sent. 1-6-2007, n. 5059).*

“La stessa misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo titolo è sindacabile dal giudice amministrativo per illogicità manifesta, travisamento e erronea valutazione dei fatti e palese disparità di trattamento”¹.

L'indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi dalla Commissione valutatrice riguarda quindi ineluttabilmente la verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

*“Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, per quanto qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal G.A. **se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile**”².*

Nel caso di specie, le valutazioni della Commissione esaminatrice non hanno operato una valutazione discrezionale, ma semplicemente non hanno considerato la sussistenza di alcuni titoli e profili in capo al ricorrente (pienamente sussistenti) tanto da determinarne l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.

¹ Ex multis: Consiglio di Stato sez. VI 24/2/2011 n. 1166, Cons. Stato, sez. V, 5.2.2007, n. 437.

² T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 30/03/2016, n. 3901.

In concreto, così come innanzi evidenziato, qualora la Commissione esaminatrice avesse correttamente applicato i criteri di cui al bando, il Dott. Nicoletti avrebbe ottenuto un punteggio decisamente superiore rispetto a quello attribuito così da permettere allo stesso di rientrare tra gli idonei.

In sintesi, la Commissione esaminatrice avrebbe semplicemente dovuto considerare la documentazione prodotta dal ricorrente e applicare i criteri stabiliti nel bando, così da riconoscere al predetto ricorrente un punteggio superiore rispetto a quello in concreto assegnato.

La Commissione esaminatrice non avrebbe dovuto operare alcuna particolare valutazione e riferire il proprio giudizio esclusivamente ai titoli e ai documenti prodotti dal candidato.

Nel caso di specie, quindi, la valutazione della Commissione esaminatrice è gravemente carente in quanto non ha considerato la corretta attribuzione di punteggio in favore del ricorrente con specifico riferimento alla categoria F) della tabella riepilogativa dei punteggi avente ad oggetto i criteri di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Nel caso di specie, attraverso il combinato disposto di cui agli artt. 16, 17 e 18 delle “analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” non si sarebbe potuto attribuire alcun “punteggio solo ed esclusivamente nel caso di attività non dichiarate esplicitamente e compiutamente nella dichiarazione sostitutiva”.

L’odierno ricorrente, invece, ha chiaramente documentato nella propria domanda sia il lungo periodo (dal 1992 al 2016) in cui lo stesso ha ricoperto diversi incarichi di sindaco o amministratore di società di capitali (all. n.16, 17, 18) sia il periodo in cui lo stesso è stato dipendente pubblico presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a tempo pieno dal 14.09.1989 al 01.06.1996 che in posizione di part- time dal 01.06.1996 al 05.06.2006.

Ebbene, la corretta valutazione degli elementi appena evidenziati avrebbe permesso all’odierno ricorrente di conseguire un punteggio decisamente superiore rispetto, invece, a quello attribuito.

Sulle ragioni della domanda cautelare.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, è evidente che sussistano i presupposti per la sospensione dell’efficacia e/o dell’esecuzione della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049 del 2018 e della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018.

Infatti, in primo luogo, sussiste il requisito del c.d. fumus boni iuris, stante l’assoluta illegittimità del provvedimento impugnato per le motivazioni innanzi illustrate e che qui si richiamano integralmente.

In secondo luogo, si rileva altresì la sussistenza del requisito del c.d. periculum in mora, che consiste nel maggior pregiudizio a cui risulterebbe esposto il ricorrente qualora non venisse provvisoriamente sospesa l’efficacia dell’atto impugnato prima dell’esito del giudizio di merito e, quindi, venisse ad esso data esecuzione.

L’esistenza di tale requisito è di tutta evidenza (se si considera il grave danno arrecato all’odierno ricorrente in conseguenza dell’erronea valutazione della sua candidatura da parte del Consiglio di Presidenza) in quanto il ricorrente ha conseguito il collocamento nella graduatoria in una posizione considerevolmente peggiore rispetto a quella allo stesso spettante di diritto e secondo una diligente ed attenta valutazione, ove la Commissione avesse calcolato con la necessaria diligenza le esperienze del Dottor Nicoletti.

Lo scarto anche di poche posizioni in graduatoria ha notevoli ripercussioni sul piano fattuale, influenzando in termini essenziali sulle possibilità di assegnazione dell'incarico de quo prospettabili all'interessato.

L'errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione è palese, appare quindi di tutta evidenza l'interesse concreto ed attuale del ricorrente a che gli effetti negativi vengano sospesi con attribuzione del giusto punteggio fino alla decisione definitiva nel merito del ricorso.

Il ricorrente alla luce di quanto esposto sarebbe correttamente collocato nella suddetta graduatoria al n. 377, con il punteggio totale di 28,57 distribuito come segue: Nicoletti Franco Alfredo nato il 21 gennaio 1963 (A 0,00) (B 11,00) (C 0,00) (D 2,82) (E 2,75) (F **10,00**) (G 2,00) **TOTALE 28,57** ,

Infatti, se ciò non avvenisse, il ricorrente si troverebbe privato, nelle more del giudizio, della concreta possibilità di accedere all'incarico di Giudice Tributario e di svolgere la corrispondente attività lavorativa, atteso che l'immissione in servizio è imminente e di tale assegnazione si avvantaggeranno i candidati che si trovano in una migliore posizione in graduatoria per la illogicità dei criteri di giudizio, erronea valutazione dei fatti e violazione di legge da parte del Consiglio di Presidenza, con grave ed irreparabile danno per il ricorrente.

*** **

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, in fatto ed in diritto, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente degli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

*Voglia l'On.le Tribunale adito, nel merito, accogliere il presente ricorso ed **annullare** la **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/V del 22.05.2018 e pubblicata il 05.06.2018 e la **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. **1196** del **26.06.2018**, nonché ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso, e conseguentemente provvedere a rivalutare la posizione in graduatoria dell'odierno ricorrente alla luce di tutto quanto evidenziato provvedendo ad inserire lo stesso nella graduatoria con il nuovo punteggio riconosciuto.*

In via istruttoria

si chiede di poter estrarre copia dei seguenti documenti:

- *Copia dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi alle deliberazioni con le quali la Commissione ha previamente individuato i criteri oggettivi per la valutazione dei candidati;*
- *Copia delle schede valutative compilate dalla Commissione Esaminatrice e relative motivazioni per ciascuno dei seguenti candidati;*
- *Copia delle schede allegate alle domande di partecipazione dei candidati sopra menzionati.*

In via cautelare

*si Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia sospendere l'efficacia della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. **1049/2018/V del 22.05.2018** e pubblicata il 05.06.2018 di approvazione della graduatoria e della **Delibera** del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. **1196** del **26.06.2018**, pubblicata il **3 luglio 2018**, di integrazione della graduatoria.*

In ogni caso, il sottoscritto difensore chiede sin da adesso di essere sentito nella Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione.

Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore.

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il relativo importo di € 650,00 è già stato corrisposto.

Si allegano i documenti secondo l'indice.

Roma, 18 luglio 2018

Avv. Luigi Giuliano?.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.

L'odierno ricorrente, come accennato, si è collocato in graduatoria alla posizione n. **708**, ed ha pertanto provveduto alla notifica del presente ricorso ad alcuni controinteressati che potrebbero ipoteticamente essere lesi dall'eventuale accoglimento del gravame avverso la sentenza di primo grado.

Ciò detto, sussistono invero, nella fattispecie, i presupposti di cui all'art. 41, 4° comma, c.p.a. per autorizzare la notificazione del presente ricorso, e/o comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, **per pubblici proclami**.

Alla luce di quanto sopra, si formula pertanto istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso in riassunzione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.it), dal quale risulti:

- (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- (2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- (4) l'indicazione dei controinteressati;
- (5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- (6) il testo integrale del presente ricorso;

ordinando altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte dell'odierno ricorrente, di copia del ricorso per riassunzione e della relativa ordinanza) le informazioni sopra indicate.

* * * * *

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Dott. **FRANCO ALFREDO NICOLETTI**, come in epigrafe rappresentato e domiciliato, conclude affinché l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, Voglia:

▪ **in via preliminare:**

- autorizzare, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, c.p.a., la notificazione del presente atto, e/o comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami;

▪ **nel merito:**

- accogliere il presente ricorso, riassunto ai sensi dell'art. 105, 1° comma, c.p.a., e per l'effetto annullare, conseguentemente, gli atti indicati del Concorso Pubblico epigrafe nonché ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
- ordinare altresì, per l'effetto, alle Amministrazioni intimare di provvedere alla rivalutazione della posizione dell'odierno appellante alla luce di tutto quanto evidenziato, inserendo lo stesso nella nuova graduatoria con il riconoscimento del punteggio di (almeno) 30,07, collocandolo, conseguentemente, (almeno) nella posizione n. 272.

Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014.

Ai soli fini fiscali, si dichiara che la presente controversia rientra tra quelle di cui all'art. 13, comma 6-*bis*, lett. e), D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad € 650,00.

Si depositano, in via telematica, i **documenti** elencati in separato indice.

Roma, 9 settembre 2021

Avv. Giorgio Calò